

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2011, n. 076/ Pres.

Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Criteri e modalità di riparto
Art. 4	Rendicontazione
Art. 5	Norma transitoria
Art. 6	Abrogazione
Art. 7	Entrata in vigore

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinate annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, che concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al netto della quota riservata per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 2
(*Destinatari*)

1. Destinatari della ripartizione dei fondi cui al presente regolamento sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 comma 2 della legge regionale 6/2006.

Art. 3
(*Criteri e modalità di riparto*)

1. Le risorse annualmente disponibili, al netto della quota di accompagnamento prevista all'articolo 5 e per il solo periodo riferito alla norma transitoria, sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

- a) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a

800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

- b) la rimanente disponibilità è così ripartita:
- 1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;
 - 2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;
 - 3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;
 - 4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale;
 - 5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale.

Art. 4 (Rendicontazione)

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 5 (Norma transitoria)

1. Per gli anni 2011-2014, è riservata fino ad un massimo del 4 per cento delle risorse annualmente disponibili, una quota di accompagnamento destinata agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che, a seguito della ripartizione effettuata sulla base dei criteri parametrici di cui all'articolo 3 comma 1, evidenziano una assegnazione complessiva inferiore a quella trasferita nell'anno 2009. L'importo cui fare riferimento è dato dalla somma delle assegnazioni effettuate nell'anno 2009 ai Comuni singoli e agli enti gestori in applicazione al decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006) a cui si aggiunge l'assegnazione effettuate ai soli Enti gestori in applicazione dell'articolo 4 comma 1 lettere c) e e) del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2009, n. 260 (Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'articolo 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6).

2. La ripartizione delle risorse della quota di accompagnamento di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) anno 2011 il 100 per cento della differenza evidenziata in ogni ambito distrettuale;
- b) anno 2012 il 75 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;
- c) anno 2013 il 50 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;

d) anno 2014 il 25 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011.

Art. 6
(Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006).

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.